



L'onere probatorio nei reati di contraffazione e ricettazione: una pronuncia paradigmatica del Tribunale di Macerata

Tribunale di Macerata, sentenza n. 158/2024 – Est. Potetti

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Macerata ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., una imprenditrice titolare di una piattaforma di e-commerce operante nel settore del noleggio e della vendita di borse di lusso, imputata di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti (art. 474, comma 2, c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.) di certificati di autenticità oggetto di furto.

La pronuncia si distingue per il rigoroso inquadramento del profilo soggettivo dei reati contestati, per la lucida applicazione dei principi probatori in materia penale e per l'approfondita valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, suffragate da un impianto difensivo documentale di particolare consistenza.

1. Il quadro accusatorio

La vicenda trae origine da una denuncia sporta da un cliente del sito gestito dall'imputata, il quale – dopo l'acquisto di una borsa a marchio Chanel – si era rivolto al servizio clienti della casa madre per richiederne la riparazione, ricevendo comunicazione dell'inidoneità all'intervento tecnico in quanto il bene risultava contraffatto. Da tale episodio prendeva avvio un servizio televisivo di inchiesta e, successivamente, l'attività di indagine da parte della Guardia di Finanza.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari e aziendali venivano sequestrate 61 borse recanti marchi di prestigiose maison (Chanel, Cèline, Longchamp) e 11 certificati di autenticità a marchio Chanel, successivamente risultati provento di furto.

A seguito delle perizie tecniche disposte dalla Procura, veniva accertata la natura contraffatta di alcune borse, tra cui cinque Chanel, due Cèline e tre Longchamp, oltre all'identità di taluni certificati come provenienti da un furto denunciato presso un fornitore della maison Chanel in Italia.

2. Il tema centrale: dolo specifico e consapevolezza dell'origine delittuosa

Il Tribunale, con motivazione ampia e argomentata, ha escluso che potesse ritenersi integrato il dolo – generico o specifico – richiesto per le fattispecie in esame. In particolare:

- **quanto all'art. 648 c.p.**, viene esclusa la sussistenza del dolo anche nella forma eventuale, difettando elementi fattuali univoci che rendessero plausibile la consapevolezza dell'origine furtiva dei certificati in capo all'imputata. La Corte richiama in proposito il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui il dolo eventuale richiede «l'accettazione consapevole del rischio che la res detenga una provenienza illecita» (Cass. pen., Sez. Un., 26.11.2009, n. 12433).
 - **quanto all'art. 474 c.p.**, il Tribunale rileva l'assenza del dolo specifico di profitto, sottolineando come per le borse Celine e Longchamp non vi fossero elementi dimostrativi dell'intenzione di commercializzazione, atteso che tali oggetti erano stati rinvenuti nell'abitazione dell'imputata, tra effetti personali, in un armadio di uso domestico. Anche per le borse Chanel, la Corte evidenzia la straordinaria qualità della contraffazione («riproduzione pedissequa dei tratti distintivi», cfr. perizia dott. Procuranti), tale da trarre in inganno non solo l'acquirente, ma anche la stessa detentrica.
-

3. La centralità dell'attività difensiva documentale

Particolarmente significativo, ai fini del riconoscimento della non punibilità, è stato l'apporto della **documentazione difensiva**, prodotta nel corso del dibattimento: denunce di furto presentate prima dei sequestri, ricevute d'acquisto intestate, fatture estere (bulgare), estratti conto bancari, e riferimenti agli esercizi commerciali presso cui erano stati effettuati gli acquisti (aeroporti internazionali, duty-free, rivenditori autorizzati).

Tale complesso probatorio ha consentito di consolidare la versione offerta dall'imputata, ritenuta dal giudice coerente, plausibile e non contraddetta da altri elementi oggettivi. In tal senso, la sentenza dà piena attuazione all'art. 192 c.p.p., in tema di valutazione logica e razionale del materiale probatorio, respingendo impostazioni presuntive.

4. La contraffazione e la questione della "riproduzione di alta qualità"

Degno di nota è anche il rilievo tecnico attribuito alla tipologia della contraffazione: secondo la perizia tecnica, si trattava di **“falsi sofisticati”**, realizzati con modalità tali da replicare fedelmente i loghi, le cuciture, la consistenza dei materiali e persino le carte di autenticità.

In particolare, per le borse oggetto di sequestro veniva accertato che le carte di autenticità erano effettivamente originali, ma accoppiate a borse non genuine. Tuttavia, la circostanza non veniva ritenuta sufficiente a fondare il dolo di ricettazione, in mancanza di prova che l'imputata fosse a conoscenza della provenienza furtiva o del disaccoppiamento operato a monte.

Questo passaggio è di particolare rilievo perché evidenzia il **rapporto tra la qualità del falso e l'efficacia del dolo**, tema dibattuto sia nella prassi che nella dottrina penalistica sul commercio di prodotti falsificati.

5. Il principio del favor rei e la portata garantista della pronuncia

Nel concludere per l'assoluzione, il Tribunale valorizza un approccio rigoroso al principio del favor rei, rammentando che la responsabilità penale – ai sensi dell'art. 27, comma 1, Cost. – non può mai fondarsi su presunzioni, ma necessita della prova piena della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Nessun comportamento dell'imputata, infatti, poteva ritenersi incompatibile con la buona fede o con la diligenza di un commerciante non professionista, operante in un settore in cui la circolazione di beni usati avviene spesso in forma disintermediata e non istituzionale.

6. Conclusioni e rilievi sistematici

La sentenza in esame, pur pronunciata in primo grado e in composizione monocratica, si segnala per la qualità dell'argomentazione giuridica e per l'importanza delle tematiche affrontate. In particolare, offre un contributo rilevante su:

- la corretta delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 474 c.p. rispetto alla detenzione personale di beni contraffatti;
- la definizione dei requisiti del dolo eventuale in tema di ricettazione, in linea con l'elaborazione giurisprudenziale più rigorosa;
- il valore probatorio della documentazione difensiva, quando congruamente correlata alle dichiarazioni dell'imputato;
- la necessità di una valutazione tecnica dell'idoneità ingannatoria del bene come parametro per escludere o fondare la consapevolezza della falsità.

In un contesto giuridico in cui il commercio online e la rivendita di beni di lusso di seconda mano sono fenomeni in espansione, la sentenza di Macerata rappresenta un precedente significativo che contribuisce a chiarire i limiti del penalmente rilevante nell'ambito della contraffazione e della ricettazione non organizzata.

Avv. Roberto A. Catanzariti

Cassazionista

Dipartimento di diritto penale *Legal Aid*

Milano,



TRIBUNALE DI MACERATA

In Composizione Monocratica

SENTENZA

Senza contestuale motivazione

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. **Domenico Potetti**, Giudice monocratico,

Alla pubblica udienza del 29/01/2024, ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) _____ nata a Macerata il _____ dom. dich. in
Monte San Giusto, _____ LIBERA,
PRESENTE.

Difesa di fiducia dall'Avv. Roberto Catanzariti del Foro di Cassino –
PRESENTE.

P.C.: CHANEL (Société par actions simplifiée) – ASSENTE.

Difesa dall'Avv. _____ - PRESENTE.

Imputato: vedi foglio allegato

Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale di udienza

N. **158/24** reg. SENTENZE

Del 29/01/2024

depositata **5 FEB. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. **Stefano DAMICO**

E' passata in GIUDICATO

il _____

Avviso al PROC. GENERALE

il _____

ricevuto il _____

Avviso agli imputati contumaci

Ricevuto il _____

Estratto al P.M. per esecuzione

Ufficio Recupero Crediti

n. _____ Mod.3SG

redatta scheda il _____

N. 684/20 R.G. TRIB.Udienza: 29/1/24

A questo punto il TRIBUNALE DICHIARA CHIUSA L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE;
ai sensi dell'art.511 c.p.p. indica come utilizzabili, ai fini del presente giudizio, tutti gli atti
legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento; quindi invita le parti a formulare ed illustrare le
proprie conclusioni:

IL PUBBLICO MINISTERO chiede la condanna del
deli 2 mesi 8 di reclusione ed
€ 3000 di multa - Produce
certificati penali

Il difensore della PARTE CIVILE chiede la condanna come da conclusioni
scritte che deposito con note spese

Il difensore della parte civilmente obbligata per la pena pecuniaria chiede _____

Il difensore IMPUTATO chiede deposito momento e chiedere
assoluzione di sent dell'art. 530
opp.

Depu

imputata:

A) Del delitto p. e p. all'art. 474, comma 2, c.p., perché deteneva per la vendita e/o metteva in circolazione, al fine di profitto, prodotti industriali con marchi contraffatti.

In particolare, deteneva due borse CELINE (identificate con i codici F'AT-0163 F-CU-0163 e W-AT0173 W-MM-0183), tre borse LONGCHAMP (tutte senza codice identificativo) e cinque borse CHANEL (di cui una senza codice identificativo, quattro con codici nn. 17697390, 17697376, 17777748 e c.592) che poneva in vendita e in affitto a terzi mediante il sito di sua titolarità ".....".

Fatto accertato in Monte San Giusto (Macerata), in data 17.03.2016.

B) Del delitto p. e p. all'art. 648 c.p., perché, al fine di profitto, acquistava, riceveva e/o comunque si intrometteva nel far acquistare, ricevere od occultare, alcuni originali certificati di autenticità (nn.) relativi a borse CHANEL, denunciati oggetto di furto in data 29.11.2012 dalla società ".....", certificati che deteneva unitamente alle borse contraffatte di cui al capo di imputazione A) e che utilizzava nell'ambito della gestione del sito di noleggio/vendita di borse di marca di sua titolarità ".....".

Fatto accertato in Monte San Giusto (Macerata), in data 17.03.2016.

ooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

A mezzo di apposito decreto si provvedeva a costituire il rapporto processuale.

Nel corso del processo venivano acquisiti gli elementi probatori di seguito esposti in sintesi.

All'esito le parti concludevano come in atti.

ooo

1) I fatti in sintesi; l'origine della vicenda.

1.1 I fatti di cui al presente procedimento traggono origine dalla denuncia sporta dal (acquisita all'udienza del 6/11/2023) che sommariamente ricostruisce l'origine della vicenda.

In data 4 aprile 2016, infatti, il si recava presso gli uffici della Guardia di Finanza di Luino esponendo quanto di seguito si riporta:





sufficiente inviargliela e che quindi avrebbe provveduto lei alla riparazione.

A questa affermazione la Sig.ra [redacted] replica che era un controsenso inviargliela in quanto la figlia abitava a Milano a meno di 100 metri dalla sede di "CHANEL" e che quindi avrebbe provveduto in tal senso.

Premetto che dopo quella comunicazione la sig.ra [redacted] si è resa ed è tuttora irreperibile. Abbiamo provveduto a consegnare la borsa per la riparazione alla sede della "CHANEL" di Milano che dopo circa due mesi e mezzo ci ha contattati per il ritiro. Quando la mia ragazza è andata a ritirarla insieme alla madre, con loro grande sorpresa gli è stato riferito che dopo accurati accertamenti volti sul numero di serie della borsa e con l'invio della stessa anche alla sede di Parigi era stato accertato che si trattava di un falso e che quindi non avrebbero provveduto alla riparazione.

Pertanto, la borsa è stata restituita nelle condizioni in cui si trovava inizialmente.

A seguito dei fatti che ho sopra descritto la sig.ra Anna ha contattato il programma "Striscia la Notizia" che ha realizzato un servizio sulle modalità con le quali è stata perpetrata la truffa e per verificare l'origine e la provenienza delle borse in questione.

In esito a tale trasmissione televisiva divulgata a livello nazionale è stata aperta un'indagine presso la Guardia di Finanza di Civitanova Marche, che tra le altre cose, per il tramite della Sig.ra [redacted] ha acquisito la documentazione contabile relativa ai pagamenti da me effettuati come indicati in precedenza. Quanto sopra la documentazione contabile inerente i detti pagamenti."

...

1.2 Dati i sospetti maturati circa l'autenticità degli articoli noleggiati sul sito dell'imputata, a seguito della segnalazione della Mannarino, il noto programma televisivo "Striscia la Notizia", dopo aver simulato il noleggio di n. 2 borse "Chanel" di sospetta

provenienza illecita (v. testi Morello e Bevignati), provvedeva a denunciare l'accaduto alla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, la quale procedeva alla perquisizione dei locali della società "I

L'attività svolta, estesa anche all'abitazione dell'imputata, portava complessivamente al sequestro di circa n. 61 borse di lusso e n. 11 certificati d'autenticità marca "Chanel" di seguito risultati rubati presso la ditta " " di Milano, come da denuncia del 29 novembre 2012 sporta dall'a.d. " "

(v. allegati all'udienza del 24 maggio 2021, testi C' " ").

ooo

2) Gli accertamenti tecnici.

Quanto sequestrato veniva sottoposto ad una serie di accertamenti (distinti a seconda del marchio considerato), i cui esiti accertavano la falsità dei prodotti di cui in contestazione.

In specie: n. 3 borse del marchio "Longchamp" (v. "perizia" Longchamp: "le suddette su menzionate borse corrispondono a contraffazione e quindi non originali"), n. 2 borse "Celine" (v. "perizia" del dott. " " del 17.06.2016: "si tratta quindi di un caso paradigmatico di contraffazione") e n. 5 borse marca "Chanel, di cui tre falsamente associate ad alcune delle carte d'autenticità oggetto di furto presso la "I " di Milano (v. "perizia" del dott. " " del 13.10.2016: "Le borse di cui agli allegati "B", "C", "D", "E" ed "F" sono false. Gli articoli sono contraffatti perché le caratteristiche costruttive, la tipologia dei materiali impiegati e il grado generale di confezione, rifiniture ed assemblaggio non sono in linea con gli standard qualitativi della produzione originale Chanel. Sugli articoli sono stati comunque fedelmente riprodotti come caratteri, struttura, veste grafica e dimensioni, il marchio denominativo "Chanel" ed il marchio "monogramma Chanel", di titolarità esclusiva della maison francese, così da riprenderne tutti i tratti distintivi; le carte di autenticità che accompagnato le borse "B", "C" e "D" e le carte di

cui all'allegato "M", "N" e "O" sono originali ed oggetto di furto effettuato il 29 novembre 2012 ad opera di ignoti presso la società di I. I.

I suddetti accertamenti venivano confermati dal teste

all'udienza del 24 maggio 2021 ove questi, oltre a riferire sull'idoneità ingannatoria dei falsi accertati (D: "Quindi era un buon falso diceva lei" R: "Assolutamente, i marchi erano riprodotti fedelmente"), confermava i risultati già espressi nella perizia acquisita ("c'era una borsa con carta di autenticità originale, poi c'erano delle carte di autenticità che accompagnavano le borse dichiarate false, però le carte, solo le carte erano originali [...] Gli allegati GH e le carte di autenticità. Abbiamo scritto: "i tecnici della Chanel, dopo approfonditi esami non sono in grado di affermare con assoluta certezza che si tratti di prodotti falsi" [...] non siamo riusciti a valutare con assoluta certezza la falsità (delle borse "G" e "H" ndr).

...

3) La versione dell'imputata.

Le indagini svolte appuravano quindi che la I. oltre a possedere n. 10 borse contraffatte tra Chanel, Celine e Longchamp, deteneva n. 11 certificati d'autenticità Chanel risultati rubati, di cui tre appaiati a borse rivelatesi false.

Tali circostanze venivano giustificate dall'imputata all'udienza del 6 novembre 2023, ove ella riferiva di non essere mai stata a conoscenza né della falsità delle borse possedute (le cui fattezze avevano tratto in inganno anche lei), né dell'origine furtiva degli undici certificati detenuti ("non sapevo assolutamente che questi cartellini, queste borse...questi cartellini fossero stati rubati da I. I. a Milano [...] l'effetto ingannatorio è stato massimo, nel senso che per me era impossibile poterlo capire").

Circa questi ultimi, infatti, ella riferiva di esserne entrata in possesso insieme ad una serie di borse "Chanel" acquistate da suo padre in Bulgaria ("queste borse sono state acquistate da mio padre in Bulgaria"), specificando di averli conservati separatamente

rispetto a capi di riferimento per sua semplice consuetudine ("Io sinceramente me li sono dimenticati e li tenevo tutti assieme, tutte quelle che avevo di "Chanel", ne avevo diverse").

Quanto, invece, ai certificati rinvenuti sprovvisti della corrispondente borsa di riferimento, ella dichiarava che n. 2 borse le erano state rubate anzitempo ("C'erano anche due cartellini risalenti a due borse che ho comprato in via del Babuino e che mi sono state rubate"), mentre le altre erano state buttate o regalate ("queste sono tre borse, sono state...buttate, un paio sono state buttate perché erano irrecuperabili, si erano danneggiate e una mio padre l'ha regalata a una sua collaboratrice, una ragazza ucraina che ci aiutava in fiera").

Analogamente, con riferimento alle borse Celine e Longchamp l'imputata precisava che trattavasi di acquisti perfettamente leciti, effettuati senza alcuna consapevolezza della falsità dei beni presso esercenti noti e affidabili ("le ho acquistate da _____ nel negozio di Civitanova Marche, da questo negozio oltre a queste due "Cèline" ho comprato la borsa di "Chanel" che poi ha anche noleggiato questo signore di "Striscia la Notizia [...] Queste borse le ho acquistate...sono...nel 2008 e ho...sono riuscita a ritrovare la...lo statement, si dice, l'estratto conto...della banca "Cartasi" perché allora veniva cartaceo, l'avevo conservato! Ora, va bene, è tutto online. Le ho comprate una nel negozio di Longchamp [...] Due ne ho comprate a Francoforte, esatto, in...all'aeroporto, alla "Travel Goods and Duty Free").

Infine, la stessa specificava che in quest'ultimo caso (borse Cèline e Longchamp) le borse non erano state rinvenute presso la sede sociale della sua attività, bensì presso il suo domicilio, ove erano custodite per il proprio uso personale ("Queste borse di "Cèline" erano a casa dove ho...dove avevo il domicilio. Comunque, era anche di uso anche un po' personale [...] D: lei queste "Longchamp" quanto è venuta la Guardia di Finanza a casa sua, dove ce le aveva? R: Ah le avevo nell'armadio, ma proprio nell'armadio...accanto ai vestiti [...] sì, erano personali").



Le circostanze di cui sopra venivano suffragate dalla copiosa documentazione difensiva prodotta nel corso del procedimento, consistente: in due denunce di furto di borse "Chanel", numerose fatture d'intestazione bulgara, oltre a varie ricevute d'acquisto riferibili agli esercizi indicati dalla

...

4) *Questione di responsabilità*

Non risulta provata la responsabilità dell'imputata, quantomeno sotto il profilo soggettivo del dolo richiesto dalle fattispecie incriminatrici.

Credibile appare la versione circa gli eventi per cui è processo sostenuta dall'imputata, considerata la copiosa documentazione versata in atti a riscontro delle dichiarazioni rese, la sua coerenza logica e la debolezza degli elementi emersi a suo carico.

D'altra parte, mentre nessuno dei testi intervenuti ha introdotto elementi atti a dimostrare anche solo il pur minimo grado di consapevolezza della circa la falsità o la provenienza delittuosa delle borse possedute, l'accertamento attestava la ricercatezza dei falsi sequestrati, fedelmente riprodotti, e dalle elevate potenzialità ingannatorie (v. deposizione dell'esperto: "erano riprodotti fedelmente anche i marchi, quindi il marchio monogramma [...] poi il marchio denominativo come posizione, dimensioni, struttura, tratti distintivi dei marchi eravamo perfettamente in una riproduzione, pedissequa dei segni distintivi insomma").

Non è stato provato in che modo la avrebbe potuto anche solo indirettamente sospettare dell'origine delittuosa dei certificati d'autenticità, considerato che ella dimostrava la liceità degli acquisti effettuati; lo stesso dicasi per la falsità delle borse possedute, anch'esse lecitamente acquistate e fedeli alle originali.

In conclusione:

A) Quanto al reato di ricettazione contestato rispetto agli undici certificati d'autenticità marca "Chanel" rinvenuti presso l'azienda dell'imputata non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto

dalla fattispecie incriminatrice (neanche nella forma del dolo eventuale) non essendo emersi dati di fatto inequivoci tali da rendere palese la concreta possibilità che l'imputata potesse ragionevolmente convincersi della provenienza delittuosa di questi (Sez. Un., ud. 26.11.2009, n. 12433).

B) Analogamente, circa la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) non sono desumibili elementi fattuali concreti atti a dimostrare che la _____ avesse o avrebbe potuto avere consapevolezza delle contraffazioni, considerata la liceità degli acquisti, l'accuratezza delle falsificazioni e, per le cinque borse Celine e Longchamp, l'assenza di un qualsiasi indice utile a provare la volontà della stessa di commerciare i prodotti allo scopo di trarne profitto (dolo specifico).

...

P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve _____ dai reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato.

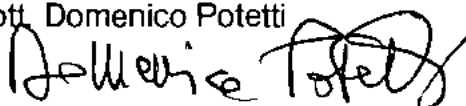
Visto l'art. 474 bis c.p. dispone la confisca e distruzione delle borse contraffatte di cui al Capo A) e il dissequestro e restituzione delle carte d'autenticità ancora in sequestro alla _____

Fissa il termine di giorni NOVANTA per il deposito della motivazione.

Macerata, li 29 gennaio 2024.

Il Giudice

Dott. Domenico Potetti



...

